



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2014**

n. 1428

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 3 DIC 2014 N. 2211 e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al 13 DIC 2014

Li 3 DIC 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA 1^

DETERMINAZIONE

n. **269** del **26/11/2014**

OGGETTO: Sentenza n. 2255/14. Tribunale di Taranto. Esecuzione nelle more
dell'adempimento ex art. 194 comma 1, lett. a), T.U.O.E.L. d.lgs.
n. 267/00

Visto:
per la conferma dell'impegno di spesa
al n. 1478/14 del Reg. Generale
degli impegni.

In data 26/11/2014, nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott. Giovanni Sicuro

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13/10/2014, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014 - 2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 13/11/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il PEG anno 2014, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse.

RILEVATO che:

- con proprio decreto n. 42 del 06/05/2014 il Sindaco conferiva incarico all'Avv. Antonio Pancallo per la difesa di questo Ente nel giudizio promosso da Cinefra Maria Maddalena per la condanna di questo Ente ad effettuare lavori di messa in pristino dei marciapiedi e sede stradale in Via Pisanelli, oltre alla condanna al risarcimento dei danni con rivalutazione ed interessi legali con vittoria di spese e competenze di giudizio
- che il giudizio si è concluso con la condanna di questo Ente al pagamento della complessiva somma di € 3.285,5 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione della predetta somma da febbraio 2012 alla presente sentenza (08/07/2014) ed interessi sull'importo così rivalutato da tale ultimo giorno al saldo, oltre alla condanna ad eseguire, presso la via Pisanelli, i lavori individuati in sede di C.T.U., ed alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate complessivamente in € 5.063,72, oltre accessori di legge ed il rimborso al 15% delle spese forfetarie.;
- che i lavori individuati in sede di c.t.u. sono stati eseguiti;
- che per la liquidazione delle spese legali l'avv. Nicola Colangelo ha presentato in data 21/09/2014 il prospetto delle somme dovute, verificato da questo Ufficio, che ammonta a:
 - o € 3.336,60 quale risarcimento danni a Cinefra Maria Maddalena;
 - o € 1.141,81 (spese C.T.U.);
 - o € 7.461,16 spese legali, per un totale complessivo di € 11.939,57.

EVIDENZIATO che:

- Il legale di fiducia di questo Ente, con nota in data 27/10/2014 assunta al prot. n. 25474 in data 31/10/2014, ha così riferito:
"Il fatto che si sia provveduto [in attuazione di scelte indipendenti dalla volontà di eseguire la sentenza] ad eliminare gli inconvenienti che, secondo la prospettazione della Cinefra condivisa dal Tribunale, avrebbero determinato i pregiudizi lamentati [ed alla rimozione dei quali è riferita la condanna che sostanzia la decisione] riduce, in effetti, i margini della convenienza a proporre l'appello.
Va a tal fine considerato che l'eventuale [ed auspicabile] esito favorevole dell'appello non è legato a valutazioni di carattere strettamente giuridico in ordine alle quali potrebbe prendersi posizione sin d'ora, ma ad approfondimenti tecnici rispetto ai quali vi è un'oggettiva incertezza sia sul fatto che la Corte d'appello li disponga che, soprattutto, sul risultato.
In altri termini, potrebbe ben darsi il cesso che il nuovo c.t.u., pur accogliendo la nostra prospettazione, assegni ai fenomeni individuati in sede di accertamento tecnico preventivo la valenza di concausa. In tal caso, la condanna a risarcire (sia pure in termini ridotti) il danno, unitamente a quella a rifondere le spese legali alla controparte (che inevitabilmente seguirebbe) potrebbe diminuire sino ad escludere la convenienza dell'appello.
Ritengo, pertanto, che sussistano i presupposti per soprassedere dalla proposizione dell'appello.
 Per quanto sopra, non sussistendo motivi per proporre opposizione, necessita procedere alla liquidazione delle spese legali relative alla sentenza di 1° grado, quantificate in complessivi € 11.939,57.
- che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, l. 30/1997, di conversione del d.l. 669/1996, così come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), L. n. 388/2000, le Amministrazioni pubbliche (tra cui gli enti locali) completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atti di precetto;
- che l'Osservatorio Finanza e contabilità enti locali ha precisato nel Principio Contabile n. 2/101 e ss. che:
 - *Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso (A rafforzare tale interpretazione anche il parere Campania 22/09).*
 - *Nel caso di sentenza esecutiva, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente. Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;*
- che, quanto alle connotazioni dei debiti fuori bilancio di cui alla lett. a) dell'art. 194 – la Deliberazione n. 20/2007/G della Sezione regionale del controllo per l'Emilia-Romagna, nella quale si legge che ““Con

particolare riferimento alla fattispecie che qui interessa (debito sorto da sentenza esecutiva), occorre precisare che, per tale peculiare ipotesi, la valenza della delibera consiliare ex art. 194 T.U.E.L. non è quella di riconoscere la legittimità di una obbligazione, la cui validità è stata oggetto di deliberazione in sede giudiziaria, quanto una funzione giuscontabilistica, individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio (mediante l'individuazione delle risorse necessarie a finanziare il debito) ed anche garantista, consistente nell' "accertamento di chi sia responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell'ente" (Delibera 1/ 2007 Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia). Deve, altresì, aggiungersi che, in ogni caso, dal riconoscimento di legittimità discende l'obbligo, per l'ente pubblico, di contabilizzazione e di quantificazione finanziaria del debito riconosciuto, in virtù dei principi di universalità, veridicità ed attendibilità del bilancio;

DATO ATTO che non è decorso il termine anzidetto di 120 giorni accordato dalla legge per disporre l'esecuzione della sentenza;

RAVVISATA la necessità di procedere all'impegno ed alla liquidazione della spesa necessaria per il pagamento delle competenze dovute da questo Ente, anche al fine di evitare ulteriori atti esecutivi che comporterebbero ulteriori esborsi;

RITENUTO di procedere con atto gestionale al pagamento delle somme liquidate in sentenza, onde prevenire aggravii di spesa a carico del bilancio comunale;

VISTI:

- il d. lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore AA.GG. n. 56 del 30/06/2014

D E T E R M I N A

- a) disporre, per tutte le motivazioni riporta in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte, la liquidazione, in forza della sentenza n. 2255/14, della complessiva somma di € 11.939,57 in favore della sig.ra Cinferà Maria Maddalena, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Colangelo con studio in Castellaneta alla Regina Margherita, n. 32 comprensiva di risarcimento danni, spese legali e rimborso C.T.U..

Imputare la somma predetta al cap. 3 intervento 1010208 del bilancio 2014.

- b) trasmettere il presente atto al Collegio dei revisori dei Conti ed al Presidente del Consiglio Comunale per il successivo riconoscimento del debito fuori bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 02 DIC. 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)



VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 26/11/2014

Il Capo Area/resp. proc.

